



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8062 del 2017, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Adolfo Poziello, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele D'Alterio, con
domicilio eletto presso lo studio avv. Leopoldo Di Bonito in Roma, piazza Martiri
di Belfiore 2;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del giudizio “non idoneo al servizio di Polizia” reso in data 18.7.17 dalla
Commissione Medica nominata con DM 333- B/12F.5(15) del 21 giugno 2017, per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati al concorso pubblico, per
esami, a 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto

17 dicembre 2015 e pubblicato nella GURI – 4^a Serie speciale – “Concorsi ed esami” n. 98 del 22 dicembre 2015;

b) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi compreso il provvedimento di esclusione dal concorso,

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25\11\2019 :

a) la graduatoria finale pubblicata il 22.11.2019 nella parte in cui non lo include;

b) le note della Direzione Centrale per le Risorse Umane prot. 81760 del 20.11.19 e prot. 333 A/U. C/320 V.I./C del 29.10.19; c) nonché, per quanto di ragione, la nota

della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione-Servizio Corsi n. 26660 del 31.10.19 e la nota del Direttore dell'Istituto per Ispettori di Polizia di Stato di Nettuno prot. 165 n. 8737 del 20.11.19.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

VISTI il ricorso introduttivo e l'atto recante motivi aggiunti avverso gli atti della procedura concorsuale indicati in epigrafe;

CONSIDERATO che con ordinanza n. 6095 del 16.11.2017 è stata accolta l'istanza cautelare introdotta con il ricorso introduttivo disponendo l'ammissione con riserva del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura selettiva, tenuto conto della diagnosi medico legale di idoneità accertata a seguito della disposta verifica con l'ordinanza collegiale n.9730 del 2017;

CONSIDERATO che in seguito a ciò l'Amministrazione ha ammesso il ricorrente alla frequenza del corso di formazione avviato nel 2018, con giuramento fissato in data 5.12.2019;

CONSIDERATO che con atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha gravato: la nota in data 20.11.2019 recante la comunicazione dell'Amministrazione che, stante la pendenza del ricorso, non sarebbe stato espresso il giudizio di idoneità ai servizi di Polizia e che, pertanto, non sarebbe stato inserito nella graduatoria finale, né ammesso a prestare giuramento; la nota del Direttore dell'Istituto per Ispettori di Polizia di Stato di Nettuno con la quale si è riservato di esprimere il giudizio di Idoneità al Servizio di Polizia del ricorrente "in quanto il ricorso giurisdizionale è ancora pendente nel merito innanzi al TAR"; nonché la graduatoria pubblicata in data 22.11.2019 nella quale non risulta incluso il nominativo del ricorrente;

CONSIDERATO che con decreto presidenziale n. 7724 del 2019 – che va confermato - è stata accolta l'istanza cautelare ex art. 56 cpa proposta dal ricorrente, contenuta nell'atto per motivi aggiunti come sopra proposto, con conseguente sospensione dell'efficacia degli atti impugnati con i motivi aggiunti in esame, disponendosi per l'effetto l'inserimento del ricorrente – con riserva – nella graduatoria finale di che trattasi, previa riammissione al corso ove interrotto;

CONSIDERATO che il ricorrente ha depositato l'atto della sua riammissione al corso, l'atto di inserimento del nominativo dello stesso nella graduatoria finale nella posizione ricompresa tra la n. 607 e la n. 608, con contestuale invito a scegliere la sede nonché il giudizio idoneità al servizio di Polizia in data 2.12.2019;

CONSIDERATO che sussistendone i presupposti, alla luce di quanto sopra, va accolta la suindicata domanda cautelare proposta avverso l'atto recante motivi aggiunti, con conseguente sospensione dell'efficacia degli atti ivi impugnati e con consolidamento degli effetti degli atti adottati dall'Amministrazione riguardanti la riammissione del ricorrente al corso di formazione e l'inserimento del nominativo dello stesso nella graduatoria e per l'ammissione alle ulteriori fasi conclusive della procedura;

RITENUTO

- di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti vincitori della procedura di cui alla graduatoria definitiva impugnata con l'atto recante motivi aggiunti, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati;
- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;
- di fissare per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020;
- di compensare tra le parti le spese della presente fase, tenuto conto della particolarità della materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) così dispone:

- conferma il decreto presidenziale n. 7724 del 2019 e accoglie l'istanza cautelare proposta con l'atto recante motivi aggiunti e, per l'effetto sospende l'efficacia degli atti ivi impugnati e con consolidamento degli effetti degli atti adottati dall'Amministrazione e per l'ammissione alle ulteriori fasi conclusive della procedura, nei sensi di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio, come da motivazione;
- fissa per la trattazione del merito, l'udienza pubblica 6 ottobre 2020;
- compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.